

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 37

Adunanza 25 luglio 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BORGONE DI SUSÀ - QUARTA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 751-151478/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori LUIGI RIVALTA e LUCIANO PONZETTI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che il Comune di Borgone di Susa:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 179-18220 del 07/04/1997;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 17 del 06/06/2000, una nuova Variante Parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 19/06/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del succitato settimo comma;

Rilevato che con la variante in oggetto vengono proposte delle modifiche a tre articoli delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. con le quali si:

- ammette la ristrutturazione e l'ampliamento di fabbricati industriali in area impropria;
- consegue la continuità tipologica per l'ampliamento di fabbricati produttivi esistenti;
- inserisce la facoltà del C.C. a deliberare riduzioni della percentuale delle dismissioni di aree per attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi dal 20 fino al 10%;

- ammettono anche destinazioni a servizi e centri di ricerca, connessi alle attività industriali, nelle aree produttive;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 17/2000 di adozione e dai relativi allegati;

Dichiarato che la variante in esame:

- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art'art. 7 della L.R. 56/77, attualmente all'esame della Regione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali approvati, non presenta contrasti con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune. Tale dichiarazione dovrà essere esplicitamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva;

Considerato che il termine per il pronunciante di compatibilità scade in data 02/08/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 10/07/2000;

Tenuto conto che con separato provvedimento viene proposta una osservazione con la quale si fa presente che:

- la riduzione percentuale delle aree da dismettere per attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi non può essere delegata al consiglio Comunale, bensì va effettuata solo attraverso il P.R.G.C.;
- la monetizzazione delle aree in dismissione può essere ammessa solo nel caso in cui nel Piano esista l'individuazione cartografica di aree a servizi pubblici in misura sufficiente a soddisfare lo standard del 20% predefinito;
- una riduzione della percentuale delle aree da dismettere per le attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi, mantenendo inalterate le superfici territoriali, potrebbe comportare un incremento delle superfici fondiarie produttive utilizzabili, con conseguente aumento delle quantità edificabili, pur in presenza di indici edilizi invariati, tale da rendere necessaria una verifica rispetto alle percentuali di massimo incremento ammessa per le varianti parziali2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della quarta Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Borgone di Susa, adottato con deliberazione del C.C. n. 17 del 06/06/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia a conoscenza;
2. di dare atto che con separato provvedimento viene formulata l'osservazione riassunta nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Borgone di Susa la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso